



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome Del Popolo Italiano**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:  
dott.ssa Margherita Cassano - Presidente  
dott. Giacomo Travaglini - Presidente di Sezione  
dott.ssa Lucia Tria - Presidente di Sezione  
dott. Alberto Giusti - Presidente di Sezione  
dott. Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe - Consigliere  
dott.ssa Annalisa Di Paolantonio  
dott. Giuseppe Grasso  
dott. Emilio Iannello  
dott. Marco Rossetti - Consigliere rel.  
ha pronunciato la seguente

**Oggetto:** disciplinare avvocati  
- trattenimento di somme di  
denaro dovuto al cliente -  
natura di illecito permanente -  
conseguenze.

**SENTENZA**

sul ricorso n. 20067/23 proposto da:

-) [redacted] domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore,  
difeso dall'avvocato [redacted]

- *ricorrente* -

*contro*

-) **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di** [redacted]

- *intimato* -

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense 21 settembre 2023 n. 167;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Gheresi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la parte ricorrente, l'Avvocato [redacted] per delega dell'avvocato [redacted]

**FATTI DI CAUSA**





1. Nel 2011 [REDACTED] segnalano al competente Ordine professionale di essersi rivolti all'avv. [REDACTED] per essere assistiti nella controversia che li vedeva opposti ad una società assicuratrice, ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da essi sofferto in conseguenza della morte del rispettivo figlio e fratello, avvenuta in conseguenza d'un sinistro stradale.

Esposero che l'avv. [REDACTED] aveva incassato per loro conto ed in loro nome la somma di euro 190.000 dalla società assicuratrice, tacendo loro la circostanza e intascando la somma.

2. Fu avviato nel 2016 un procedimento disciplinare a carico di [REDACTED] che si concluse con la decisione 11.2.2019 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di [REDACTED] il quale irrogò all'incolpato la sanzione della sospensione per due anni.

La decisione fu impugnata da [REDACTED]

3. Con sentenza 25.7.2023 n. 167 il Consiglio Nazionale Forense rigettò il gravame.

Ritenne che [REDACTED] avesse violato gli artt. 27 e 30 del Codice Deontologico Forense: sia per avere taciuto ai clienti l'esistenza della trattativa ed il suo esito; sia per avere trattenuto per sé le somme dovute ai clienti.

4. La sentenza del CNF è stata impugnata per cassazione da [REDACTED] con ricorso fondato su un motivo.

Il Consiglio dell'Ordine è rimasto intimato.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Preliminarmente rileva il Collegio come deve ritenersi *tamquam non esset* la notifica del ricorso al CNF: quest'ultimo infatti non è parte del giudizio disciplinare, ma ha la ben diversa veste del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.





2. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 36 l. 247/12.

Nell'illustrazione del motivo si sostiene che l'illecito disciplinare fu commesso nel 2011; che esso dunque era soggetto alle previsioni del codice deontologico vigente *ratione temporis*; che quelle previsioni erano più favorevoli per l'incolpato rispetto alle corrispondenti previsioni del codice deontologico vigente al momento della decisione.

In particolare, il ricorrente sostiene che:

-) rispetto alla contestazione di violazione del dovere di corretta gestione del denaro del cliente, il codice deontologico attuale è più sfavorevole del precedente perché questo prevede la sospensione fino a tre anni, mentre quello non prevedeva espressamente una sanzione predeterminata;

-) rispetto alla contestazione di violazione del dovere di informare il cliente, il codice deontologico attuale è più sfavorevole del precedente sia per le medesime ragioni appena indicate, sia perché qualifica quello di informazione come "dovere", invece che come "obbligo".

1.1. Il ricorso è manifestamente infondato per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è l'erroneità del presupposto di diritto da cui muove il ricorrente: ovvero che, avendo egli commesso il contestato illecito nel 2011, è a tale momento che occorre fare riferimento per individuare la disciplina applicabile *ratione temporis*.

La censura non tiene conto del fatto che una delle condotte ascritte a titolo di illecito disciplinare all'odierno ricorrente (non restituire il denaro incassato per conto dei clienti) è un illecito permanente, come già stabilito da questa Corte ("*l'illecito disciplinare commesso dall'avvocato che si appropria (...) di una somma di denaro destinata a un suo cliente ha natura permanente e la sua consumazione si protrae, in mancanza di restituzione, fino alla decisione disciplinare di primo grado*": così Sez. U - , Sentenza n. 23239 del 26/07/2022; Sez. U, Sentenza n. 5200 del 21/02/2019; Sez. U, Sentenza n. 13379 del 30/06/2016), e che di conseguenza la disciplina applicabile







andava individuata in base al momento di cessazione della permanenza, non in base al momento di inizio della stessa.

1.2. La seconda ragione di infondatezza del ricorso è che il codice deontologico del 1997 puniva la violazione degli obblighi in tema di informazione del cliente e gestione del denaro altrui senza fissare la misura o il tipo della sanzione (art. 41 cod. deont. del 1997): e dunque in modo meno favorevole rispetto al codice deontologico del 2014, del quale pertanto correttamente fu fatta applicazione nel caso di specie, ai sensi dell'art. 65 d. lgs. 247/12.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimiate.

2.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

### **Per questi motivi**

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, addì 9 luglio 2024.

Il consigliere estensore

Il Presidente





(Marco Rossetti)

(Margherita Cassano)

Firmato Da: MARGHERITA CASSANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ed9b77d5de74de6  
Firmato Da: MARCO ROSSETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 19dfdda6d0b4274a2684024116b8c5ec  
Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c66718aa48da9ba29b07616

